



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale ordinario di £ 2.000.000, emesso il 25/08/1989 e appartenente alla serie "Q/P", non ancora riscosso, riferisce che, in seguito alla richiesta del valore di rimborso, le è stato comunicato dall'intermediario un importo *"di gran lunga inferiore a quello realmente spettante sulla base del dato letterale del buono"*.

Evidenzia che, in sede di "simulazione" del rimborso, parte resistente ha considerato il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Evidenzia, invece, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi restando, quindi, valida l'originaria dicitura.

Cita, a sostegno del legittimo affidamento maturato sul dato letterale del titolo, la sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite e la decisione n. 5676/13 del Collegio di Coordinamento.

Il ricorrente chiede *"il riconoscimento del diritto a conseguire il rimborso delle somme spettanti sulla base del dato letterale del titolo, e in particolare, con riferimento al periodo dal 21° al 30°, andranno praticate le condizioni contrattualmente convenute in sede di investimento e fissate sul buono non essendo intervenuta alcuna modifica dei tassi di interesse relativa a tale periodo. Il tutto in applicazione del principio espresso dal Collegio di coordinamento ABF n. 5676/2013"*.



L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso è stato emesso su un titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza del buono alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul titolo in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

14.05.2017), oltrechè la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

L'intermediario chiede di rigettare il ricorso *“in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

La ricorrente contesta quanto affermato dall'intermediario nelle controdeduzioni, ritenendo che l'applicazione dei rendimenti previsti dal timbro apposto sul retro del titolo anche al periodo compreso dal 21° al 30° anno sarebbe contraria al principio di diritto di cui alla sent. n. 13979/07 delle Sezioni Unite. Richiama, a supporto, la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento e recenti pronunce del Collegio di Bari.

Insiste, quindi, nel domandare la liquidazione delle *“somme spettanti sulla base del dato letterale del titolo e, in particolare, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, le somme dovute in applicazione delle condizioni originariamente previste sul BFP per cui è causa”*.

Chiede, altresì, il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, subito dal comportamento dell'intermediario che avrebbe, a suo dire, *“dolosamente”* prospettato, in sede di determinazione del rimborso, un importo inferiore a quello realmente spettante, pur essendo consapevole dei principi enunciati dalla Cassazione e dal Collegio di Coordinamento ABF.

Chiede, infine, il rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso, di cui fornisce evidenza, essendo stata costretta ad adire l'Arbitro per il riconoscimento delle proprie ragioni.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio rappresenta che non risulta versata in atti alcuna ricevuta di rimborso del buono, né il ricorrente deduce di aver incassato il titolo. Lo stesso si limita, infatti, ad allegare un'evidenza tratta dal sito dell'intermediario circa il valore del buono alla data del 02/01/2019. A riguardo, il Collegio richiama l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali secondo cui il ricorso è comunque ammissibile nei casi in cui i buoni oggetto di controversia non risultino portati in riscossione dal ricorrente, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato il preventivo reclamo, poiché, da un lato, in tal caso sussiste l'interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia di accertamento, ammessa dalle Disposizioni ABF e, dall'altro, la scelta del cliente di non riscuotere la somma offerta dall'intermediario - in quanto ritenuta inferiore a quella spettantegli - risulta conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 16661/19).

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto con pari facoltà di rimborso dalla ricorrente e dalla cointestataria del ricorso, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie *“Q/P”*. In particolare, come meglio evincibile dal reclamo, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Dal titolo versato in atti, il Collegio evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, benché quest'ultimo sia non del tutto leggibile. In ogni caso, l'apposizione della stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni è confermata dalla stessa ricorrente e, d'altra parte, l'assenza nel timbro di riferimenti all'ultimo decennio appare confermata dallo stesso intermediario.

Per l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In proposito, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2007) hanno avallato la soluzione più favorevole al cliente, in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU, n. 1379/2007) in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe la regolamentazione degli interessi solamente fino al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente "l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste" sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. tra l'altro, Coll. di Bari, decc. n. 7783/2018 e n. 5014/19, Coll. di Bologna, dec. n. 4245/2018 e Coll. di Roma, dec. n. 2382/2018).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e, pertanto, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro del titolo medesimo, originariamente previsto per la serie "P".

Da ultimo, il Collegio osserva che la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva e la domanda di risarcimento del danno - quest'ultima, peraltro, non supportata da documentazione - sono state formulate per la prima volta in sede di repliche. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali, sono inammissibili le repliche finalizzate a introdurre domande nuove, in violazione del principio del contraddittorio (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 14723/20).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI